



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

BANDO DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI ESANATOGLIA

A CHI È RIVOLTO IL BANDO

Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato.

Per nucleo familiare si intende:

- quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente - ad esclusione del coniuge non legalmente separato - intenda costituire nucleo familiare autonomo, dalle persone unite civilmente e dai conviventi di fatto.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019 (come da definizione rilasciata dalla P.F. Produzione Legislativa della Regione Marche con nota prot.n. 1139896 del 25/9/2019) ai fini della definizione del nucleo familiare valgono le seguenti disposizioni:

- a) I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
- a-bis) I componenti già facenti parte del nucleo familiare come definito ai fini ISEE o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione
- b) Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica che dimostri la sussistenza di tale stato da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del presente bando.

Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione o tutela.

CITTADINI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea, ovvero, cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- a-bis) Risiedere o prestare attività lavorativa nell'ambito del territorio della Regione Marche da almeno cinque anni consecutivi, ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia, iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) istituita con la legge 27 ottobre 1988 n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) di un Comune della regione. In tale ultima ipotesi, ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) (reddito) il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha valore di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Esanatoglia;

- c) non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui una o più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purchè alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. Tale requisito viene attestato dal richiedente mediante la produzione di conforme certificato ISEE, come stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 391/2019.

Non si considerano adeguate alle esigenze del proprio nucleo familiare (come specificato nella domanda), le abitazioni che hanno una superficie utile calpestabile inferiore ai seguenti valori:

- mq. 30 per un nucleo familiare composto da 1 persona;
- mq. 45 per un nucleo familiare composto da 2 persone;
- mq. 54 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
- mq. 63 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
- mq. 80 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- mq. 90 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone;

d) Il nucleo familiare richiedente deve avere un reddito, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa (DSU-ISEE) con ISEE in corso di validità non superiore al limite stabilito per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica dalla Giunta Regionale con decreto n. 3 del 17.01.2022 di € 12.202,00 (calcolato con riferimento all'anno di imposta 2021).

Per le famiglie monopersonali, tale limite è aumentato ad € 14.642,00.

Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del Decreto Legislativo 19/11/2007 n. 251, devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445/2000 e dell'art. 2 del D.P.R. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. Tale disposizione non si applica nei confronti di cittadini dei Paesi Terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari o dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o provenienza.

e) Non aver mai avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da parte dello Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o risarcimento del danno.

e bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel limite massimo edittale a due anni; tale requisito non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179 del Codice Penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati sopra citati.

Tutti i requisiti sopradetti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) sopra riportate, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, debbono permanere al momento dell'assegnazione e, successivamente, nel corso della locazione.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere fatta **in bollo** da € 16,00 utilizzando esclusivamente l'apposito modulo in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Esanatoglia, sito in P.zza G. Leopardi n.1 (tel. 0737 889132 int.5).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia documento di riconoscimento del richiedente e, solo in caso di cittadino richiedente non appartenente a paesi dell'UE, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata biennale;
- copia attestato ISEE in corso di validità, completa di DSU riferita a tutti i componenti del nucleo familiare con unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale sono specificate le modalità di sostentamento in caso di indicatore ISEE pari a zero;
- attestazione del datore di lavoro del richiedente, in difetto del requisito della Residenza nel Comune di Esanatoglia.
- contratto di affitto debitamente registrato e, in caso di proroga, allegare modulo RLI o certificazione di validità rilasciata da Agenzia delle Entrate (se in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 4, della L. 431/1998)

Solo qualora venga richiesta l'assegnazione dei relativi specifici punteggi dovranno essere inoltre allegati:

- copia certificato di invalidità civile riportante la % di invalidità riconosciuta o del riconoscimento della situazione di handicap di cui alla L. 104/92, ovvero copia della richiesta di accertamento presentata agli Organi competenti;
- copia provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile (sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione);
- sentenza di separazione giudiziale o divorzio;

Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio o priorità in graduatoria.

L'Ufficio Lavori Pubblici è a disposizione per fornire agli interessati chiarimenti per la compilazione della domanda.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno pervenire al Comune dalla data del presente bando ed entro il 30.11.2022.

La domanda può essere presentata – nell'ordine - tramite:

- postale elettronica certificata-PEC: comune.esanatoglia@emarche.it (in tale caso la validità di trasmissione è attestata dalla ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 68/2005).
- spedita con raccomandata A.R. a: Comune di Esanatoglia, P.zza G. Leopardi n.1 – 62024 Esanatoglia (MC), (in tale caso per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione)
- a mano presso il competente ufficio protocollo del Comune.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VERIFICHE

Le condizioni soggettive ed oggettive che danno luogo a punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda. Il possesso delle condizioni soggettive ed oggettive determina l'attribuzione di punteggi così come espressamente stabilito nello specifico Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.04.2022.

Il Comune, in fase d'istruttoria delle domande e l'apposita Commissione, in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Il Comune, in ogni caso, prima dell'assegnazione, accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.

La graduatoria definitiva viene pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune ed inserita sul sito web del Comune.

La nuova graduatoria avrà validità per due anni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio, oltre i quali decadrà automaticamente.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi che di volta in volta si rendono disponibili, saranno assegnati dal Comune secondo l'ordine della Graduatoria Generale Definitiva - a meno che l'alloggio da assegnare non sia di dimensioni eccessive per le esigenze dell'aspirante - e le modalità di cui all'art. 18 del Regolamento approvato con atto consiliare n. 16 del 28.04.2022.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 16/12/2005 n. 36, così come modificata dalla L.R. 27/12/2006 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e nel vigente Regolamento comunale approvato con atto consiliare n. 16 del 28.04.2022.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Amministrazione competente: Comune di Esanatoglia.

Responsabile del procedimento: Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Ecologia, Ambiente, Patrimonio ed ERP del Comune, Geom. Bendia Dimitri, e-mail dimitri.bendia@comune.esanatoglia.mc.it - Ufficio competente: tel. 0737889132 int.5.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali forniti dagli interessati con la domanda di partecipazione al presente bando di concorso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE e del Regolamento comunale sulla protezione dei dati comunali. Essi saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività inerenti al presente bando e per le finalità di legge, con strumenti atti a garantirne la sicurezza e riservatezza. I dati potranno essere trattati anche da Enti Pubblici/Autorità/Uffici Finanziari coinvolti, in sede di esercizio dei poteri di controllo di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Esanatoglia, li 25.10.2022

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
ECOLOGIA, AMBIENTE, PATRIMONIO ED ERP
GEOM. DIMITRI BENDIA**